



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 31/05/2016

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO N. 6/2016 IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR N. 280/2016 – PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno **duemilasedici**, addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **20:00**, presso la Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Marco Monesi** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	GOTTARDI BELINDA	X		12	MANNI MORENA	X
2	MONESI MARCO	X		13	CREMONINI CRISTIANO	X
3	ZANOTTI ELEONORA	X		14	DI IACOVO MARIA TERESA	X
4	CERRE' ANNALISA	X		15	RUSSO FRANCESCO	X
5	BONI MARCO	X		16	VERONESI MONICA	X
6	TARTARINI FABIO	X		17	VERONESE PAOLO	X
7	VOLTA DANIELA	X				
8	MACCAFERRI KATIA		X			
9	DOTTINI LUCA	X				
10	VIGNUDELLI CRISTINA	X				
11	MONTANARI MARCO	X				

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori: **BALDACCI FRANCESCO, DE PAOLI LUCA, GURGONE PAOLO, PALMA FEDERICO.**

Partecipa il **Segretario Generale Monica Tardella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2016

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO N. 6/2016 IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR N. 280/2016 – PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

Premesso che:

- i Sigg.ri Tramontano Massimo e Rosario Borriello, hanno acquistato la proprietà dell'immobile identificata al NCT del Comune di Castel Maggiore al Fg.10 M.1519 mediante decreto in data 11/04/2011 del Giudice Delegato del Fallimento n. 16285/1998 del Tribunale di Firenze sulla base di perizia dell'Arch. Gianluca Paoli del 20.07.2010, consulente nominato dal detto Giudice, nella quale è precisato che, sulla base dell'art. 36.3 del RUE del 17/02/2010, considerata la destinazione a verde del bene, è consentita la realizzazione di chioschi per la vendita di giornali e generi alimentari;
- In data 26/4/2012 con prot. n. 8957 il Sig. Tramontano ha presentato richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica volta a conoscere la destinazione urbanistica del Fg. 10 M.1519 e che tale certificato, rilasciato con pg. 9556 del 04/05/2012, precisava che l'area in questione (fg. 10 mapp. 1519) è classificata dal PSC come ambito consolidato AUC-A e dal RUE come verde pubblico attrezzato (art. 36.3 del N.T.A.);
- Che in data 14/03/2014 il Sig. Tramontano Massimo presentava all'Unione Reno Galliera richiesta di permesso di costruire per la costruzione di un chiosco per somministrazione di alimenti e bevande;
- Con nota del 26/3/2013 prot. 8004 l'Amministrazione comunale precisava, *in risposta alla richiesta del Sig. Tramontano del 20/02/2013, pervenuta con protocollo n. 5003 del 21/02/2013, che, "in base a quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 36.3 del RUE, all'interno delle zone destinate a verde attrezzato e a parco pubblico, la realizzazione di un chiosco prevede una preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione comunale volta a garantire la corretta gestione delle costruzioni e per la determinazione della superficie realizzabile. Si ritiene quindi necessaria la stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale quando ci si trova nelle casistiche individuate nel sopraccitato articolo".*
- Successivamente, tra le parti (e all'interno della stessa Amministrazione), si è aperta una discussione in relazione all'interpretazione che doveva essere data all'art.36.3 del RUE e, in particolare, in relazione alla possibilità di realizzare nella sopraccitata area un chiosco per la vendita dei giornali, gelati e bibite e di altri generi alimentari.
- Con Delibera G.C. n.128 del 19/9/2014, il Comune annullava la precedente Delibera di G.C. n.127 del 12/9/2014 con la quale aveva approvato la Convenzione per la gestione del chiosco. Si rendeva quindi necessario dare una "interpretazione autentica" all'art.36.3 del RUE e l'Amministrazione comunale, con delibera del Consiglio Comunale n.62 del 28/11/2014, precisava che dall'esame logico-sistematico della normativa, dal contenuto dei pareri acquisiti "La normativa di cui all'art. 36.3, paragrafo 4 laddove si cita che*"All'interno delle zone destinate a verde attrezzato e a parco pubblico, sono ammessi chioschi per la vendita dei giornali, gelati e bibite, altri generi alimentari di consumo sul posto; tali costruzioni saranno realizzate previa sottoscrizione di una apposita convenzione con l'Amministrazione comunale titolare delle aree, volta a garantire la corretta gestione delle stesse"* debba essere interpretata nel senso che *"La possibilità di realizzare su aree destinate od adibite a verde*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2016

pubblico chioschi per la vendita dei giornali, gelati e bibite, altri generi alimentari di consumo sul posto, possa riguardare solo aree già di proprietà comunale, sulle quali il Comune abbia quindi una titolarità di un diritto reale sull'area stessa che gli conferisce la competenza alla stipula della convenzione per la concessione al privato del diritto sull'area a realizzare e mantenere la struttura citata con modalità e tempi disciplinati nella convenzione stessa”.

- In data 23/12/2014, lo SUAP dell'Unione Reno Galliera inviava alla proprietà i motivi che ostavano all'accoglimento del permesso di Costruire assegnandogli un termine per presentare osservazioni.
- In data 13/1/2015, la proprietà depositava la memoria ai sensi dell'art.10 bis L.241/1990 e, previa acquisizione del parere espresso dall'Amministrazione Comunale, lo SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento del 9/3/2015 dinieghiava il permesso di costruire relativo alla realizzazione del chiosco, sulla base dell'interpretazione del citato art. 36.3 del RUE, secondo la quale nell'area di proprietà Tramontano non sarebbe ammissibile alcun intervento del genere, consentito viceversa esclusivamente su aree verdi di proprietà comunale;
- Il sopracitato provvedimento non veniva impugnato.
- Successivamente, prima con lettera e poi con atto di diffida e messa in mora del 20/5/2015, la proprietà chiedeva “ *a) in via di autotutela, annullare o revocare il provvedimento dell'Unione Reno Galliera prot. 8569 del 9/3/2015 e concedere al Sig. Massimo Tramontano la licenza a costruire il chiosco per somministrazione sull'area di proprietà di quest'ultimo NCT Comune di Castel Maggiore Fg.10 M.1519; b) in alternativa, espropriare la sopracitata area, corrispondendo al Sig. Massimo Tramontano l'indennizzo a valore venale edificatorio; c) in ulteriore alternativa, conferire alla detta area congrua destinazione urbanistica nel senso sopra descritto, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione del presente atto”.*
- Alla scadenza del sopracitato termine, la proprietà quindi promuoveva, ai sensi degli artt. 31 e 117 D.Lgs. n.140/2010, un ricorso avverso il silenzio-inadempimento notificato all'Amministrazione il 6/8/2015 affinché, accertato l'illegittimità del silenzio tenuto dall'amministrazione resistente, venisse ordinato all'Unione Reno Galliera ed al Comune di Castel Maggiore di conferire adeguata destinazione urbanistica all'area di cui è causa.
- In data 16/9/2015, il Comune di Castel Maggiore si costituiva con memoria di costituzione in data 16/9/2015 e in data 29/10/2015 depositava memoria difensiva nella quale contestava quanto affermato da parte ricorrente sostenendo che la destinazione urbanistica dell'area fosse tuttora vigente non trattandosi di un vincolo preordinato all'esproprio.
- A seguito della contestazione del Comune, il TAR Bologna, con ordinanza del 13/11/2015, ha disposto che l'ufficio tecnico comunale predisponesse una relazione diretta ad accertare la destinazione dell'area.
- Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di Consiglio del 16/1/2016 e il ricorso introduttivo veniva accolto con sentenza n.280/2016 notificata l'11/3/2016 che, in sintesi:
 - accerta l'avvenuta decadenza del vincolo espropriativo apposto a seguito dell'approvazione del RUE;
 - e comunque precisa che la previsione di verde pubblico poteva essere attuata anche dal privato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2016

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 04/05/2016 con la quale si è autorizzato il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi in giudizio, proponendo appello alla sentenza n.280/2016 con la quale il TAR Emilia Romagna ha deciso sul ricorso n.685/2005;

Considerato che il giudice di primo grado ha ritenuto *“corretta la prospettazione del ricorrente, secondo il quale è effettivamente decaduto il vincolo urbanistico preordinato l'esproprio, conseguente alla destinazione pubblica impressa all'area, per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall'art.9 del DPR 8/6/2001 (come prima dall'art. 2, comma 1 della L.19/11/1968 n.1187)”*.

Considerato che:

- La linea di discriminazione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi trova il suo fondamento nell'art.42 della Costituzione che prevede separatamente l'espropriazione (terzo comma) e i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma).

- Non sono espropriativi, e l'apposizione di essi non determina la corresponsione di indennizzi, i limiti e i modi di utilizzazione della proprietà privata che siano imposti dalla legge o dagli strumenti urbanistici e che abbiano carattere di generalità per tutti i consociati, riguardando in modo obiettivo intere categorie di beni e interessando perciò *“la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata di essi-anche per zone territoriali- ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso”* (Corte Cost. sent. N. 179/1999).

- In particolare nella Sentenza del Cons. Stato 7/11/2012 n.5667 viene osservato che *“la zonizzazione del territorio , con i vincoli di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni, è connaturata normalmente alla pianificazione urbanistica, per cui non può essere ex se considerata di natura ablatoria. La possibilità che il diritto di proprietà subisca alcune limitazioni in ragione dell'interesse pubblico costituisce d'altronde un rischio fisiologico connesso al diritto stesso secondo il giudice delle leggi.*

La giurisprudenza maggioritaria ascrive tra le destinazioni conformative quelle a parcheggio, a impianti sportivi, a mercato, a iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; sono esclusi dal novero dei vincoli espropriativi quelli paesistico-ambientale nonché i vincoli di in edificabilità (cd. di rispetto) a tutela di una strada, il vincolo di verde attrezzato, il vincolo di in edificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde ecc.. (tra le tante Cons. Stato 23/12/2010 n. 9372; Cons. Stato 13/7/2011 n.4242; Cons. Stato 19/1/2012 n.244; Cons. Stato 7/11/2012 n.5667).

- Con specifico riferimento alla destinazione a verde pubblico viene generalmente affermato che la previsione di tale tipologia *“non configura un vincolo preordinato ad esproprio né una inedificabilità assoluta, in quanto si tratta di prescrizione normalmente diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, che attiene ad una potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come stabilito dall'art.11 L.17/8/1942 n.1150 (cfr. Cons. Stato 7/11/2012 n.5667, 10/6/2010 n. 3700).*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2016

- Recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n.6700 del 28/12/2012 ha nuovamente affermato che “i vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata. Non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità c.d. di rispetto, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, ecc. Il vincolo a verde rappresenta dunque espressione del potere pianificatorio di razionale sistemazione del territorio in zone omogenee, in radice diverso dal potere ablatorio preordinato all’adozione di provvedimenti di espropriazione”.

- Secondo la Sentenza del TAR di Bologna n.371/2016 “non vi è dubbio che gli artt.29 e 30, secondo comma lett. f), legge regionale dell’Emilia Romagna n.20/2000 prevedono che i vincoli espropriativi preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche possono essere imposti soltanto attraverso il piano operativo comunale (P.O.C.) che è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione il territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni e ciò coerentemente con la previsione di cui all’art.8 della L.R. 37/2002”.

- Anche la Suprema Corte, nel distinguere tra vincoli espropriativi e conformativi predilige un’impostazione di tipo formale, che fa leva sul carattere di determinatezza o generalità che possono assumere le prescrizioni di piano e tende a considerare conformative tutte le previsioni che riguardano categorie di beni e non singole aree o immobili:”va riconosciuta natura conformativa ai vincoli che hanno la funzione di definire per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale, mentre hanno carattere espropriativo quelli incidenti su beni determinati in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica e che hanno carattere espropriativo quelli incidenti su beni determinati in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica e che hanno portata e contenuto direttamente ablatori” (cfr anche Cassazione civ. SS.UU. 25/11/2008 n.28051).

Considerato inoltre che:

- comunque, anche nell’ipotesi che il RUE di Castel Maggiore, sulla base di quanto affermato dalla Sentenza del TAR Bologna n.685/2016, abbia apposto un vincolo espropriativo, nulla vieta al Comune, in sede di ripianificazione, di trasformare l’originaria portata espropriativa dei vincoli, attribuendovi natura conformativa per effetto della consentita possibilità di intervento anche ad opera del privato (vedi recentissima Sentenza del Consiglio di Stato n. 00532/2016).

Considerato infine, che l’obbligo di ripianificazione sussiste soltanto in relazione alla decadenza dei vincoli espropriativi e non anche in caso di vincoli conformativi (tra tante, Cons. Stato IV, 27/6/2012, n.3804);

Ritenuto che, non prestandovi acquiescenza, è necessario dare esecuzione alla sentenza n. 280 del 11/3/2016 perché, pur non definitiva, è immediatamente esecutiva;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2016

Ritenuto, sulla base del parere dell'Avv. Bonetti, non sussistenti i presupposti per la richiesta di sospensiva e che, di conseguenza, è dovere dell'Amministrazione Comunale adempiere all'ordinanza del Giudice Amministrativo contenuta nella Sentenza n. 280 del 11/3/2016;

Richiamato il comma 5 della sopracitata sentenza, in cui il giudice di prime cure dichiara che *“la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 28/11/2014 la quale dispone che nelle aree disciplinate dall'art.36.3 RUE sono ammessi chioschi per la vendita dei giornali, gelati e bibite e altri generi alimentari di consumo sul posto, da realizzare previa sottoscrizione di un'apposita convenzione l'amministrazione comunale titolare delle aree deve necessariamente essere applicato anche alle aree di proprietà privata aventi la medesima destinazione urbanistica di quelle di proprietà comunale, non potendosi differenziare il regime delle aree aventi la medesima destinazione urbanistica in relazione alla titolarità pubblica o privata delle stesse”*.

Richiamati:

- la legge regionale 24 marzo 2000 n° 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l'uso del territorio “ ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio;
- la delibera C.C. n. 4 del 27/01/2010 con la quale è stato approvato il Piano Strutturale Comunale del Comune di Castel Maggiore;
- la delibera consiliare n. 5 del 27/01/2010 con la quale il comune ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castel Maggiore;
- la delibera consiliare n. 23 del 06/06/2012 con la quale è stata approvata la Variante n. 1/2011 al Regolamento Urbanistico Edilizio;
- la delibera consiliare n. 51 del 19/12/2012 con la quale è stata adottata la Variante n. 2/2012 al Regolamento Urbanistico Edilizio;
- la delibera consiliare n. 37 del 26/06/2013 con la quale è stata approvata la Variante n. 3/2012 al Regolamento Urbanistico Edilizio;
- la delibera consiliare n. 47 del 30/07/2014 con la quale è stata approvata la Variante n. 4/2014 al Regolamento Urbanistico Edilizio;
- la variante n. 5/2014 al Regolamento Urbanistico Edilizio mediante procedimento unico ex art. 8 DPR 160/2010, in itinere;
- il RUE che ha classificato l'area contraddistinta al C.T. del comune di Castel Maggiore al foglio 10, mapp. 1519, sita in via Neruda, fra le *“Dotazioni di attrezzature e spazi collettivi- Aree sistemate a verde”* disciplinate dall'art. 36 punto 3, al cui paragrafo 4, per le quali *“...sono ammessi chioschi per la vendita dei giornali, gelati e bibite, altri generi alimentari di consumo sul posto; tali costruzioni saranno realizzate previa sottoscrizione di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale titolare delle aree, volta a garantire la corretta gestione delle stesse”,* e che *“per tali costruzioni, si ammette una superficie massima di 200 mq ognuna”*;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2016

- la delibera n. 62 del 28/11/2014 *“Interpretazione autentica del paragrafo 4 dell’art. 36.3 del RUE in materia di possibilità insediativa nelle aree destinate a verde pubblico”*, con la quale il Consiglio comunale ha interpretato la norma sopra riportata nel senso che *“La possibilità di realizzare su aree destinate od adibite a verde pubblico chioschi per la vendita dei giornali, gelati e bibite, altri generi alimentari di consumo sul posto, possa riguardare solo aree già di proprietà comunale, sulle quali il Comune abbia quindi una titolarità di un diritto reale sull’area stessa, che gli conferisce la competenza alla stipula della convenzione per la concessione al privato del diritto sull’area a realizzare e mantenere la struttura citata con modalità e tempi disciplinati nella convenzione stessa”*;

Ritenuto pertanto necessario ottemperare al disposto della sentenza citata, fatto salvo l’appello proposto, apportando una variante all’art. 36.3, paragrafo 4 del RUE relativamente alla disciplina edificatoria delle aree destinate a verde attrezzato e a parco pubblico, al fine di consentirne, senza dubbio alcuno, l’applicazione anche in aree di proprietà privata;

Visto che a tal proposito il Servizio urbanistica dell’Unione Reno Galliera ha redatto l’elaborato unico di variante n. 6/2016 al Regolamento Urbanistico Edilizio vigente denominato: *“Relazione illustrativa – Normativa”*;

Visti:

- la Legge Regionale 24 Marzo 2000 n° 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” aggiornata e integrata dalla Legge Regionale 06 Luglio 2009 n° 6;
- gli elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 27/01/2010;
- gli elaborati costitutivi della presente variante;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 08/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole relativo alla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 4° Settore “Edilizia e Urbanistica”, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione in data 24 Maggio 2016 è stata esaminata dalla Seconda Commissione che ha espresso parere favorevole con voti n. 13 dei Gruppi Consiliari “Partito Democratico” e “Sinistra Ecologia per Castel Maggiore; il Gruppo Consiliare “Rinnovare per Innovare” si è espresso con voto in contrario. Il Gruppo Consiliare “Forza Italia” era assente;

Con voti favorevoli n.12 , contrari n. 2 (Russo Francesco, Veronese Paolo) e astenuti n. 1 (Veronesi Monica), espressi nelle forme di legge su nr. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2016

- di dare esecuzione, senza acquiescenza, alla sentenza del TAR Emilia Romagna n. 280/2016, ferma restando la necessità di una pronuncia definitiva sulle questioni giuridiche controverse da parte del Giudice dell'appello, e pertanto di adottare la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio n. 6/2016, costituita dal citato elaborato unico: *“Relazione illustrativa – Normativa;*
- di dare atto, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i. che:
 - gli atti della presente variante saranno depositati presso il Comune per sessanta giorni alla libera visione;
 - l'avviso di deposito sarà pubblicato sul sito web del Comune;
 - la variante medesima sarà inviata all'ARPA ed all'AUSL per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettera h), della L.R. 4 maggio 1982 n° 19 e succ. mod. ed integrazioni;
 - entro la scadenza del termine di deposito chiunque potrà formulare osservazioni;
 - a seguito delle decisione sulle osservazioni presentate, il Comune approverà la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio n. 6/2016, dandone avviso sul proprio sito web, trasmettendone copia alla Provincia ed alla Regione, che provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.
 - a seguito dell'approvazione saranno redatti gli elaborati di RUE aggiornati e coordinati con la presente variante;
 - la Variante al RUE entrerà in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione.



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

EDILIZIA E URBANISTICA

URBANISTICA E MOBILITA'

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 31/05/2016

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO N. 6/2016 IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR N. 280/2016 – PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 25/05/2016

FIRMATO

IL RESPONSABILE

PIACQUADIO CARLO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 31/05/2016

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO N. 6/2016 IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR N. 280/2016 – PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

MONESI MARCO

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
